



**POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI RISERVATE
(WHISTLEBLOWING)**

**Rev. 1 del
13/12/2023**

Politica per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni riservate (Whistleblowing) del

Consorzio di bonifica Brenta

(in seguito, per brevità, “Consorzio” o “Ente”)

STORICO DELLE MODIFICHE (il modello in bozza fino ad approvazione del CdA)

Rev.	Data Approvazione CdA	Descrizione della modifica
0	13/12/2023	Prima emissione
1		
2		

	POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	Rev. 1 del 13/12/2023
---	--	---

1 PREMESSA

La segnalazione riservata (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti. E' un atto attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il presente documento intende ispirarsi alle Linee Guida Anac e al più recente D.Lgs 24/2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

2 OBIETTIVI

Questa Politica del Consorzio di Bonifica Brenta regola il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente di cui sia venuto a conoscenza.

L'obiettivo perseguito è fornire al segnalante le indicazioni operative, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela poste in essere dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento nonché descrivere per i soggetti designati alla gestione del canale, le modalità di realizzazione delle attività.

3 DESTINATARI – SOGGETTI SEGNALANTI

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a:

- tutti i dipendenti, compresi eventuali tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- collaboratori e consulenti dell'Ente a qualsiasi titolo;
- lavoratori e collaboratori di soggetti fornitori di beni o servizi in favore dell'Ente;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza;
- portatori di interessi;
- fornitori;
- consorziati.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico con l'Ente non si è ancora perfezionato o successivamente allo scioglimento del rapporto.

Le misure di tutela si applicano anche ai:

- facilitatori cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- ai soggetti terzi e connessi con il segnalante quali colleghi e/o familiari;
- ai soggetti giuridici (enti, società...) connessi al segnalante.

4 RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI

4.1 Il ruolo del RPCT

il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. ed è dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati. Ferma restando l'autonomia di azione e l'indipendenza di giudizio dell'OdV, il RPCT assicura il coordinamento con le attività

	POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	Rev. 1 del 13/12/2023
---	--	---

condotte e quelle svolte dallo stesso OdV informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute e potenzialmente rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

La segnalazione indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza o ad ANAC non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

4.2 Il ruolo dell'OdV e le sinergie con il RPCT

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, Il Consorzio di Bonifica Brenta ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza con funzione e compiti previsti dalla stessa norma.

Alla luce delle ovvie sinergie tra "sistema 231" e Piano di Prevenzione della Corruzione sono fondamentali il coordinamento e la collaborazione tra OdV e RPCT.

Qualora dunque il RPCT effettua una prima valutazione sommaria della segnalazione ne verifica l'eventuale rilevanza sul piano 231 ne informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza anche in relazione alla successiva istruttoria ed esito.

4.3 Ufficio del RPCT per la gestione del canale di segnalazione

Su richiesta del RPCT, il Consiglio di amministrazione ha deciso di dedicare uno specifico ufficio che possa supportare il RPCT nella gestione delle segnalazioni: l'ufficio RPCT.

Tale ufficio si avvarrà di componenti che si occuperanno di gestire il canale, svolgendo l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni coordinate dal RPCT.

I componenti sono nominati, su richiesta del RPCT.

A tutela delle esigenze di massima protezione del segnalante e del segnalato, il RPCT condividerà con l'ufficio, le informazioni che riterrà opportune finalizzate al supporto nella gestione del canale delle segnalazioni. Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all'identità del segnalante è il RPCT che eventualmente estenderà tale facoltà al suo ufficio, e, nel caso di tematiche 231, all'OdV.

Cautela e misure di protezione identiche a quelle previste per il segnalante dovranno essere altresì garantite per l'eventuale soggetto "facilitatore", (la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo).

Qualora la segnalazione riguardi una condotta attribuita al RPCT, la stessa dovrà essere inviata direttamente all'ANAC, secondo le procedure predisposte dall'Autorità medesima nel sito istituzionale di ANAC.

4.4 Garanzia di riservatezza e anonimato:

Tutte le persone del Consorzio di bonifica Brenta che ricevano una segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti (fatti salvi i casi di segnalazioni fatte per errore o in malafede), affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento normativo. Ad eccezione della sopramenzionata gestione dell'OdV per tematiche afferenti il decreto 231 del 2001, la comunicazione di tali informazioni da parte del RPCT se strettamente necessaria ai fini dell'istruzione e trattazione della segnalazione, è consentita nei confronti dei seguenti soggetti:

- Ufficio RPCT (interno, nominato con Delibera del CdA) incaricato di svolgere l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- Posizioni apicali delle Aree/settori interessati dalla segnalazione;
- Posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione.

	POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	Rev. 1 del 13/12/2023
---	--	---

4.5 Canali di Segnalazione

Sono previsti diversi canali distinti di segnalazioni:

- 1- Canale interno: quello attivato dal Consorzio di Bonifica Brenta e qui descritto e da considerarsi via prioritaria.
- 2- Canale esterno: quello istituito da ANAC e disciplinato sul proprio sito internet attivabile se:
 - non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
 - il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una sua segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 3- Divulgazione pubblica.
- 4- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5 DEFINIZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il termine segnalazione definisce qualsiasi comunicazione scritta od orale ricevuta dal Consorzio di bonifica Brenta nel canale di segnalazione interno, in ordine al fondato sospetto o consapevolezza di comportamenti – di qualsiasi natura, anche meramente omissivi – riferibili al personale dell'Ente o a terzi posti in essere in violazione: di leggi o regolamenti o provvedimenti dell'Autorità; del Codice Etico e di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001; di normative interne o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo di immagine, al Consorzio di bonifica Brenta. La segnalazione può inoltre avere ad oggetto anche la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, nonché la comunicazione di misure ritenute ritorsive adottate dall'Ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata.

La segnalazione deve essere effettuata dal segnalante nell'interesse dell'integrità dell'Ente e deve avere ad oggetto condotte illecite, come descritte in precedenza, di cui lo stesso segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con l'Ente, sia pure in modo casuale. Le generalità del segnalante devono essere esplicitate e individuabili in maniera univoca.

Le segnalazioni possono essere in forma scritta e in forma orale, indirizzate attraverso la piattaforma con la quale viene gestito il canale di segnalazione interno dedicato e gestito dal RPCT e dal suo ufficio.

Non verranno accettate segnalazioni anonime o effettuate utilizzando nomi di fantasia o indirizzi mail non verificabili.

5.1 Oggetto della segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente, compresa la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e dunque:

1 - Violazioni di disposizioni normative nazionali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del Modello 231, del Codice Etico e di Comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

2 - Violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano in ambito di applicazione degli atti dell'UE e riguardanti i settori: appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e antiterrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

La segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate o attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole possano verificarsi o fondati sospetti.

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante; non può riguardare lamentele o rimostre di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, egli ritenga altamente probabile e/o fondato che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Qualora il segnalante sia portatore di un interesse personale connesso all'oggetto della segnalazione dovrà dichiarare fin da subito quale esso sia. Tale dichiarazione non esclude la segnalazione dalla tutela prevista dalla legge.

5.2 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (nome e indirizzo mail);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6 TUTELA DEL SEGNALANTE DEL SEGNALATO E RISERVATEZZA

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della **riservatezza dell'identità del segnalante**, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione.
- tutela del **segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie** eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata;

Si ricorda inoltre in merito all'obbligo di riservatezza l'art.12 del D.Lgs.24 del 2023 afferma tra le altre cose che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

	POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	Rev. 1 del 13/12/2023
---	--	---

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile). In questo caso il RPCT è tenuto a rivelare l'identità del segnalante senza necessità di acquisirne il consenso. Il segnalante verrà, in ogni caso informato della richiesta e della necessaria comunicazione.

In ambito di eventuali procedimenti penali o contabili, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e limiti previsti dalla legge.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

I dati personali relativi ai soggetti segnalati, sono tutelati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto il titolare del trattamento adotta misure al fine di evitare la indebita circolazione.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

6.1 Divieto di discriminazione

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata. Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare:

- notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT (o all'OdV) al fine di avviare il procedimento di trattamento di questa segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC nelle modalità e secondo i canali a ciò preposti previsti dalla stessa Autorità;
- direttamente notizia all'ANAC così come precisato nell'ambito delle Linee guida Whistleblowing n. 311 del 12 luglio 2023.

In merito alla discriminazione, in particolare, si ricorda che sono nulli: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di Lavoro dimostrare che in caso di irrogazione di eventuali misure le stesse siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

7 MODALITA' OPERATIVE – Canale interno

Come anticipato per una immediata gestione delle segnalazioni, siano esse rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero della L. 190/2012 o altro, il soggetto destinatario individuato è il RPCT. Qualora la segnalazione dovesse avere esclusivo rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/01, sarà responsabilità del RPCT condividere la segnalazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

Nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, quest'ultimo si trova in posizione di conflitto di interessi. In tali ipotesi, così come nel caso di inerzia del RPCT, la segnalazione dovrà essere inviata al Direttore Generale (che deve essere considerato il destinatario di garanzia/sostituto del RPCT) ovvero ad ANAC.

Il Consorzio di bonifica Brenta ha attivato un canale di whistleblowing adottando una piattaforma informatica sicura e agevole con le seguenti caratteristiche:

- la segnalazione potrà pervenire sia in forma scritta che in forma orale, per tramite della stessa piattaforma. Nel caso di segnalazione orale la piattaforma distorce automaticamente la voce;

	POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	Rev. 1 del 13/12/2023
---	--	---

- nella segnalazione sarà possibile separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e/o dal Direttore generale del Consorzio che la gestiranno mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- qualora di competenza l'OdV riceverà dal RPCT, la segnalazione di competenza;
- il segnalante avrà modo di accedere ancora alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet, Smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

La piattaforma è disponibile collegandosi al sito aziendale al link:

<https://www.consorziobrenta.it/ammtrasp.asp?tipo=16>

La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione, è garantita dal RPCT. Il RPCT garantisce l'inoltro tempestivo all'OdV delle segnalazioni ricevute aventi ad oggetto violazioni del Codice Etico e del Modello 231 o la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Entro 3 mesi dalla segnalazione, al segnalante va dato un primo riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura.

Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

7.1 Ricezione

Il RPCT a seguito della ricezione di una segnalazione:

- analizza, con l'eventuale collaborazione del proprio ufficio, la segnalazione verificando se possa trattarsi di un tema afferente il D.Lgs.231/01 e nel caso così fosse informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e si coordina con lo stesso per la gestione della segnalazione. Se la segnalazione ha esclusivo rilievo 231, anche l'OdV segue la procedura indicata in quanto applicabile. In tali casi l'OdV riceverà dal RPCT l'accesso alla segnalazione;
- informa il segnalante entro 7 giorni dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata ed eventuale possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria.

7.2 Apertura della pratica continuazione dell'istruttoria e conclusione

Il RPCT con l'eventuale supporto del proprio ufficio svolge una prima analisi della segnalazione, eventualmente chiedendo informazioni al segnalante e avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture aziendali mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

Il RPCT archivia l'istruttoria se:

- non sussiste l'interesse all'integrità dell'Ente;
- il contenuto della segnalazione è generico e non consente nessun approfondimento;
- la segnalazione abbia ad oggetto fatti già trattati in procedimenti già definiti;
- vi è mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

L'OdV archivia l'istruttoria comunicandolo al RPCT che la segnalazione non ha rilevanza 231.

Se si procede all'archiviazione il RPCT e/o l'OdV valutano se la segnalazione e la relativa documentazione debbano essere trasmesse ad altri uffici aziendali per i profili di competenza. La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante la piattaforma per la gestione delle segnalazioni scritte o orali.

Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione il Responsabile, eventualmente supportato dal suo ufficio, e/o l'OdV procedono ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (interni o esterni) senza riferimento alcuno alla identità del segnalante e mantenendo il riserbo sulla segnalazione ricevuta

In questa fase il RPCT e il e/o l'OdV possono:

- richiedere notizie informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali o a soggetti terzi coinvolti;
- ascoltare il segnalante;
- ascoltare il presunto autore della violazione.

	POLITICA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)	Rev. 1 del 13/12/2023
---	--	---

Nella fase di accertamento il RPCT valuta anche l'eventuale attivazione di un intervento esterno di audit. In caso di svolgimento di tale intervento esterno di audit, il RPCT e/o l'OdV esaminano il rapporto di audit contenente gli accertamenti relativi alla segnalazione ed a valle di detto esame si attivano di conseguenza.

Durante la fase istruttoria, il RPCT e/o l'OdV non devono informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né devono comunicargli gli esiti della gestione (non deve, inoltre, essere in alcun modo comunicato al segnalato che la segnalazione che lo riguarda è stata trasmessa all'Autorità giudiziaria competente, per scongiurare il rischio di alterare le indagini).

Il RPCT e/o l'OdV devono informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Al termine dell'accertamento il RPCT (e il proprio ufficio) e/o l'OdV analizzano la documentazione e gli elementi raccolti e verificano:

- se quelle segnalate sono condotte illecite o lesive dell'integrità dell'Ente;
- se le condotte riguardano o meno situazioni in cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche nelle fasi preliminari all'instaurazione dello stesso;
- (nel caso di OdV) se i fatti segnalati sono rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il RPCT e/o l'OdV non sono tenuti ad accertare i fatti né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT conclude il procedimento, provvedendo alternativamente: o con l'archiviazione o con l'accertamento della fondatezza.

La decisione deve essere adeguatamente motivata e deve essere inserita e conservata all'interno della piattaforma informatica.

In caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT (il proprio ufficio) e/o l'OdV redigono una relazione sull'istruttoria condotta e i profili di illiceità riscontrati evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante.

La relazione viene inviata al Presidente del Consorzio (e all'Organismo di Vigilanza / RPCT, a seconda di chi sia il redattore della stessa).

RPCT e/o ODV a seconda di chi è gestione della segnalazione valutano l'eventuale inoltro all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza.

Il RPCT e/o l'OdV comunicano al segnalante la decisione e l'inoltro della segnalazione ad altro ente od organo e la relativa motivazione e l'avviso dell'eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità Giudiziaria ove questa lo richieda.

8 CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'

Tutte le Aree/settori del Consorzio di Bonifica Brenta coinvolti nelle attività disciplinate dal presente documento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Il RPCT garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza e/o riservatezza. Il tempo di conservazione è fissato in 5 anni salvo la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

9 ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

Il presente documento è formalmente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta. Riferimenti al documento verranno riportati sul sito internet dell'Ente, sulle nuove edizioni del Modello Organizzativo e del PTPCT. Le presenti disposizioni sostituiscono le regole di segnalazione redatte in data antecedente e presenti nei sopra menzionati documenti.